



## STUDIO LEGALE SOCCOL

### L'IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA SUGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

La pandemia da Covid-19 che sta interessando ormai tutti i Paesi e l'emanazione dei provvedimenti restrittivi assunti dal Governo per il contenimento dell'emergenza epidemiologica, sta generando consistenti difficoltà alle aziende rendendo estremamente difficoltoso, se non addirittura impossibile, il puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali.

In questo articolo analizzeremo se, in virtù delle limitazioni imposte dalle Autorità Governative, sia ravvisabile un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione che esclude la responsabilità contrattuale dei singoli contraenti, e, conseguentemente, l'obbligo di risarcire il danno.

Nel nostro ordinamento la responsabilità contrattuale è disciplinata dall'art. 1218 c.c., secondo cui il debitore inadempiente è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Pertanto, se la **prestazione** è divenuta **impossibile** e la causa dell'impossibilità è **imputabile al debitore**, allora esso è tenuto al **risarcimento del danno** in quanto deve considerarsi inadempiente.

Il concetto di impossibilità della prestazione, che consente la liberazione del debitore, è ripreso nell'art. **1256 c.c.** il quale disciplina l'impossibilità definitiva e temporanea. La disposizione in esame stabilisce che **l'obbligazione si estingue** quando, per **causa non imputabile al debitore**, la **prestazione** diventa **impossibile**. Se invece l'impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo nell'adempimento finché essa perdura. Tuttavia, l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.

La **liberazione** del debitore può verificarsi soltanto laddove l'impossibilità: *i)* dipende da un **evento** che **non** si può **prevenire** o **prevedere** e questo non è dipeso dal debitore; *ii)* si verifica **dopo** che **l'obbligazione è sorta**; *iii)* deve avere ad oggetto una **prestazione** che è **impossibile**, non solo per quel specifico debitore, ma **per ogni soggetto** *iv)* deve essere **insuperabile**.

In particolare, si ritiene che vi sia impossibilità della prestazione quando sopraggiungano provvedimenti di legge o di carattere amministrativo che, per tutelare l'interesse pubblico, impongono prescrizioni comportamentali o divieti (*cd. factum principis*) che rendono impossibile la prestazione dell'obbligato indipendentemente dalla sua volontà.

Va tuttavia evidenziato che, secondo la giurisprudenza, ciò non vale quando: *i)* il *factum principis* sia ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della sottoscrizione del contratto e *ii)* il debitore non abbia tentato di percorrere tutte le soluzioni alternative astrattamente possibili che gli si offrivano per superare i limiti imposti dai provvedimenti, chiaramente, nel pieno e totale rispetto della legge, e sempre che tale ulteriore sforzo comporti un sacrificio ragionevole rispetto all'originario impianto dell'obbligazione assunta. Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini convenuti, egli non può invocare la predetta impossibilità con riferimento ad un ordine o divieto dell'autorità amministrativa sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto della assunzione dell'obbligazione, oppure rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, **se un contratto è stato stipulato in epoca antecedente** ai provvedimenti governativi restrittivi dovuti al **Covid-19** eventuali **impossibilità di adempiere** le prestazioni contrattuali potrebbero cadere nella previsione dell'**articolo 1256 c.c.** In ogni caso, sarà opportuno verificare la sussistenza dell'impossibilità analizzando ogni singolo contratto al fine di esaminare l'esistenza di specifiche clausole e modalità di esecuzione della prestazione, l'esame degli elementi e dei fatti che comportano ritardo, l'impatto di tali elementi sugli impegni contrattuali, l'esame delle concrete difficoltà, l'inesistenza di soluzioni alternative che rendano possibile l'adempimento.

Ricordiamo ovviamente che, nei contratti a prestazioni corrispettive, ovvero sia nei rapporti per i quali ad una prestazione corrisponda una controprestazione, qualora un contraente sia liberato dalla propria obbligazione a fronte dell'impossibilità sopravvenuta di eseguire la prestazione, egli non potrà richiedere alla controparte di adempiere ovvero dovrà restituire quanto eventualmente già ricevuto.

Studio Legale Soccol

<http://www.studiolegalesoccol.it/>